

Redditi dei terreni

Contribuente	Reddito imponibile	Rivalutazione
Proprietario conduttore con qualifica di IAP/CD e iscritto all'Inps	No reddito dominicale – No reddito agrario	80% su reddito dominicale 70% su reddito agrario No 30%
Proprietario conduttore senza qualifiche che versa Imu	No reddito dominicale Sì reddito agrario	70% su reddito agrario + 30%
Proprietario conduttore senza qualifiche che non versa Imu (comune montano)	Sì reddito dominicale Sì reddito agrario	80% su reddito dominicale + 30% 70% su reddito agrario + 30%
Affittuario con qualifica IAP/CD e iscritto all'INPS	No reddito agrario (Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario)	70% su reddito agrario
Affittuario senza qualifica IAP	Sì reddito agrario (Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario)	70% su reddito agrario + 30%
Proprietario con terreni affittati che paga Imu	Sì reddito dominicale (Il reddito agrario lo dichiara l'affittuario)	80% su reddito dominicale + 30%
Proprietario con terreni in comodato che paga Imu	No reddito dominicale (Il reddito agrario lo dichiara l'affittuario)	80% su reddito dominicale + 30%

Quadro RA - Redditi PF 2019

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11	,00	12		13		,00
RA2	,00		,00	4		,00				
				11	,00	12		13		,00
RA3	,00		,00	4		,00				
				11	,00	12		13		,00
RA4	,00		,00	4		,00				
				11	,00	12		13		,00
RA5	,00		,00	4		,00				
				11	,00	12		13		,00
RA6	,00		,00	4		,00				
				11	,00	12		13		,00

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

Quadro RD – Redditi PF 2019 2/2

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA						
Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totale (col. 1 + col. 2)		
	I	1	2	3	x 56,389	4
	II				x 32,222	
	III				x 37,593	
	IV				x 13,426	
	V				x 11,934	
VI				x 1,00		
TOTALE A reddito agrario normalizzato						
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
		1	1.750,000	2	3	4
	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000			21.500
	Viteforni		600,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	3.375
	Manze		250,000		Conigli e porcellini d'India	25,000
	Vitelli		700,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà	115,000
	Suini da riproduzione		20,000		Volpi	230,000
	Suineti		200,000		Ovini e caprini da riproduzione	36,500
	Suini leggeri da macello		300,000		Agnelloni e caprini da carne	320,000
	Suini pesanti da macello		29,500		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	200,000
	Poli e fagiani da riproduzione		18,500		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	250,000
	Galline ovalde		3,500		Cinghiali e cervi	125,000
	Poli da allevamento e fagiani		2,375		Daini, caprioli e mufloni	1.300,000
	Poli da carne		1,000		Equini da riproduzione	500,000
	Galletti e poli da carne leggeri		48,000		Puledri	200,000
	Tacchini da riproduzione		8,500		Alveari (famiglia) (***)	200,000
	Tacchini da carne leggeri		20,000		Lumache consumo q.li (***)	175,000
	Tacchini da carne pesanti		32,000		Siruzzi da riproduzione	125,000
	Anatre e oche da riproduzione		10,000		Siruzzi da carne	240,000
	Anatre, oche, capponi		14,500		Cani	1,500
	Faraone da riproduzione		3,000		Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)	0,700
	Faraone		9,500		Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)	187,500
	Stambe, pemici e coturnici da rip.		3,000		Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg	240,000
Stambe, pemici e coturnici		9,500		Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg	300,000	
Piccioni e quaglie da riproduzione		1,000		Camelidi (Lama adulti) 150 kg		
Piccioni, quaglie e altri volatili						
Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RD2)		

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

Energia elettrica

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IRPEF/IRES

	Produzione	Franchigia	Netto
(kWh)	800.000,00	260.000,00	540.000,00
Prezzo Vendita Energia (€)	0,04		
Fatturato Vendita (Netto Tariffa Incentivante) (€)	32.000,00	10.400,00	21.600,00
Reddito imponibile IRPEF/IRES (25%) (€)	5.400,00		

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Reddito Cessione di Energia (Forfait) (€)		5.400,00
Totale Ricavi Cessione Energia (Comprensivo della Tariffa Incentivante) (€)	250.000,00	
Rilevanza Costi Produzione Energia (%)	8,64	
Costi Specifici Connessi alla Produzione di Energia	Lordo	Pro-Quota
Spese per il Personale (€)	10.000,00	864,00
Interessi Passivi (€)	15.000,00	1.296,00
Valore della Produzione (€)		7.560,00

Energia elettrica 1/2

- Le attività di produzione e vendita di energia elettrica o calorica si considerano produttive di reddito agrario entro il limite di 260.000,00 kWh per gli impianti fotovoltaici e entro il limite di 2.400.000 kWh per impianti a biogas/biomasse.
- La parte eccedente questi limiti concorre a formare base imponibile Irpef/Ires per il 25% dell'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva per la produzione di energia al netto della tariffa incentivante.

Energia elettrica 2/2

- Esempio: una società produce energia elettrica utilizzando prevalentemente prodotti vegetali ottenuti nel proprio fondo. Si considerino i seguenti dati:
- Produzione di energia risorse agroforestali annua = 5.000.000 kilowattora
 - Prezzo medio di vendita delle Energie (fornito dal GSE) = 0,05 euro/ kW
 - Percentuale di redditività (prevista dalla norma) = 25%
- Il calcolo del reddito da sottoporre a tassazione sarà il seguente:
- Reddito rilevante ai fini della tassazione = Produzione annua – franchigia = $5.000.000 - 2.400.000 = 2.600.000$
 - Reddito imponibile = Reddito rilevante * prezzo medio di vendita * percentuale di redditività = $2.600.000 * 0.05 * 0.25 = 32.500$ euro

Le attività agricole

- Ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile si definiscono agricole le seguenti attività:
 1. conduzione del fondo;
 2. silvicoltura;
 3. allevamento animali;
 4. attività connesse.

Attività connesse

- Trasformazione e manipolazione dei beni;

- prevalenza;

- che sia una prima fase

- accessorietà.

Requisiti che devono essere verificati

- Prestazioni di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Cooperative

- Le cooperative, compresi i loro consorzi, sono considerate imprenditori agricoli, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2135, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vi rientrano anche le cooperative di servizi.
- Quindi sono considerati soggetti agricoli, sia le cooperative che operano a monte, sia quelle che operano a valle.
- Attenzione: l'esenzione da Ires di cui all'articolo 10 del Dpr 601/1973, si applica solo alle cooperative di trasformazione e vendita (a valle).

Soggetti che operano in agricoltura

- Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali;
- Società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni;
- Cooperative.

Società agricole: requisiti

- Possono qualificarsi come “agricole” le società che rispettano due requisiti:
 - l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
 - la ragione sociale (se si tratta di società di persone) o denominazione sociale (se si tratta di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.

Tassazione catastale Irpef/Ires

- Si tratta della tassazione sulle risultanze catastali in luogo della ordinaria tassazione “a bilancio”, fondata su costi e ricavi. Si applica:
 - alle attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
 - alle attività agricole connesse individuate con il DM 13/02/2015.
- Regime naturale per Imprese individuali e società semplici;
- Snc e Sas, Srl e società cooperative, se società agricole, possono optare per la tassazione catastale ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006;
- Precluso alle SPA;
- Regime agevolato per le cooperative.

Fiscalità 2017/2018/2019

- Reddito dominicale e il reddito agrario concorrono a formare il reddito complessivo nella misura risultante dagli atti catastali rivalutata, rispettivamente, dell'80% e del 70% e poi ulteriormente rivalutata del 30%.
- L'ulteriore rivalutazione non si applica ai terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (solo persone fisiche);
- Per il triennio 2017-2019 non concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (comma 44, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Qualifica di IAP

- **Persone fisiche** (art. 1, comma 1, D.lgs. 99/2004)
 - dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
 - ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro;
 - ha conoscenze e competenze tecniche in agricoltura.
- **Società** (art. 1, comma 3, D.lgs. 99/2004)
 - svolgono esclusivamente le attività agricole di cui all'articolo 2135 CC;
 - nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
 - nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Benefici per i soggetti IAP

- Acquisto terreni;
- costruzioni senza oneri;
- esproprio;
- PSR;
- esenzione Irpef per il periodo 2017-2019;
- esenzione Imu.

IRAP

- Non dovuta per le attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita;
 - Esempio: una società per azioni che svolge una attività agricola rientrante nell'articolo 32 del Dpr 917/1986, anche se non può optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi della legge n. 296/2006, non versa l'Irap.
- Esonero dalla presentazione della dichiarazione (con eccezione dei soggetti che determinano il diritto camerale in base al fatturato i quali devono comunque trasmettere il modello anche se esonerate dal versamento).

Attività soggette ad Irap

- Attività agrituristiche;
- Allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari.
- Attività di produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili eccedenti il doppio della superficie di terreno su cui insiste la struttura;
- Produzione di energia elettrica per la parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante;
- Attività connesse di produzione di servizi;
- Attività di produzione di beni non compresi nel DM 13.02.2015.

Iva: il regime speciale

- Sono ammessi al regime speciale di cui all'articolo 34 del Dpr 633/1972 i produttori agricoli che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dalla natura giuridica adottata, ovvero:
 - persone fisiche;
 - società di capitali e cooperative;
 - società di persone, comprese le società semplici (molto numerose in agricoltura);
 - enti pubblici o privati (ad esempio le associazioni dei produttori e i consorzi);
- Rientrano nel regime speciale anche i soggetti che esercitano l'attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.

Iva: il regime speciale 2

- Il regime speciale prevede la detrazione dell'Iva, che per la generalità dei contribuenti corrisponde all'imposta assolta sugli acquisti, pari al valore corrispondente all'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di beni, delle percentuali di compensazione.
- Le percentuali di compensazione sono fissate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; quelle attualmente vigenti sono previste nei decreti 12 maggio 1992, 30 dicembre 1997, 23 dicembre 2005, DM 27 gennaio 2017.
- **Esempio:** cessione di bovini per euro 50.000 euro
 - Iva applicata in fattura con aliquota del 10% = 5.000 euro
 - Iva detraibile in base alla percentuale di compensazione del 7,65% = 3.825
 - Iva dovuta 1.175.

Imposta Municipale propria

- Non pagano l'Imu:
 - i terreni ubicati nei comuni montani individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della Legge 448/2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del d.lgs.99/2004, iscritti all'Inps per i terreni da loro posseduti e condotti indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - società agricole in possesso della qualifica di IAP;
 - coadiuvanti.